

AVVISO
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso

Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 03440/2024 Reg. Ric.

2. Nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata

Ricorrente: Manzari Miriam (cod. fisc. MNZMRM72P48H501V), nata a Roma (RM) il 08/09/1972 e residente a Venezia (VE) in San Marco 1660,

Amministrazione intimata: Ministero dell'Istruzione e del Merito; Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Estremi dei provvedimenti impugnati per:

- l'annullamento del provvedimento prot. n. 486 del 26/01/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, comunicato in pari data, recante l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto per mancanza del titolo di accesso (doc. 1);
- l'annullamento del decreto prot. n. 536 del 17/03/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nella parte in cui non include e quindi conferma l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto (doc. 2);
- in via gradata, l'annullamento della Nota 1 della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 come sostituita dal D.M. n. 259/2017 (ex Nota 1 della Tabella A del D.M. n. 39/1998), nella parte in cui, per la classe di concorso A-12 (ex 50/A) "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado", stabilisce il rinvio alla Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (ex Tabella A/4 del D.M. n. 39/1998) (doc. 3);
- in via gradata, l'annullamento della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (ex Tabella A/4 del D.M. n. 39/1998) nella parte in cui, per la classe di concorso A-12 (ex 50/A) "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado", prevede che l'esame di Storia medioevale sia omogeneo a Storia (2^a Annualità) anziché a Storia (1^a Annualità) (doc. 4);
- del provvedimento prot. n. 20190 del 26/07/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio III e del relativo allegato recante l'esito della prima fase della procedura informatizzata avente per oggetto l'individuazione su provincia, nella parte in cui non include la dott.ssa Manzari Miriam per la classe di concorso A-12 della Provincia di Venezia (doc. 16);
- del decreto prot. n. 4501 del 24/08/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio III e del relativo allegato recante l'esito della seconda fase della procedura

informatizzata avente per oggetto l'assegnazione su sede, nella parte in cui non include la dott.ssa Manzari Miriam per la classe di concorso A-12 della Provincia di Venezia (doc. 17);

- del decreto prot. n. 5043 del 13/09/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto recante l'integrazione della graduatoria di merito, nella parte in cui non include e quindi conferma l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto (doc. 20);
- del provvedimento prot. n. 24109 del 19/09/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e del relativo allegato recante l'esito della prima fase della procedura informatizzata avente per oggetto l'individuazione su provincia, nella parte in cui non include la dott.ssa Manzari Miriam per la classe di concorso A-12 della Provincia di Venezia (doc. 21);
- del provvedimento n. 5121 del 22/09/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e del relativo allegato recante l'esito della seconda fase della procedura informatizzata avente per oggetto l'assegnazione su sede, nella parte in cui non include la dott.ssa Manzari Miriam per la classe di concorso A-12 della Provincia di Venezia (doc. 22);
- del decreto prot. n. 5253 del 05/10/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto recante l'ulteriore integrazione della graduatoria di merito, nella parte in cui non include e quindi conferma l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto (doc. 23);
- del provvedimento n. 5288 del 09/10/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e del relativo allegato recante l'assegnazione su sede, nella parte in cui non include la dott.ssa Manzari Miriam per la classe di concorso A-12 della Provincia di Venezia (doc. 24);
- l'annullamento di ogni altro atto preparatorio, presupposto, preordinato o consequenziale, ancorché ignoto o non conosciuto, comunque connesso, che abbia determinato l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria.

Sunto dei motivi di ricorso in appello

- 1) Violazione dei criteri di interpretazione della legge. Errore di sussunzione. Motivazione apparente e apodittica. Travisamento dei fatti
- 2) Motivazione apparente e apodittica. Violazione del principio del legittimo affidamento. Somma ingiustizia

4. Indicazione dei controinteressati

Sono i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria regionale approvata con Decreto n. 207 del 24/01/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e successivamente rettificata con Decreto n. 536 del 17/03/2023, con Decreto n. 5043 del 13/09/2023 e con Decreto n. 5253 del 05/10/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

5. Svolgimento del processo

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito web della Giustizia Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Indicazione del numero dell'ordinanza

Con Decreto n. 00704/2024 Reg. Prov. Pres. pubblicata in data 30/04/2024 il Presidente del Consiglio di Stato - Sezione VII ha autorizzato la richiesta di notificazione per pubblici proclami del ricorso in appello n. 03440/2024 Reg. Ric.

7. Testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e del ricorso in appello

AVV. FEDERICA CORTE-COI
I – 31020 San Vendemiano (TV) – Viale Venezia, 48
Tel. 0438/24799
Indirizzo di posta elettronica certificata:
federica.corte.coi@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

CON DOMANDA CAUTELARE

per

MANZARI MIRIAM (cod. fisc. MNZMRM72P48H501V), nata a Roma (RM) il 08/09/1972 e residente a Venezia (VE) in San Marco 1660, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Corte-Coi (cod. fisc. CRTFRC71H66L736X, numero di telefax 0438/24799, domicilio digitale e indirizzo PEC federica.corte.coi@pec.it) come da procura speciale notificata e depositata unitamente al presente atto, con domicilio eletto a San Vendemiano (TV) in viale Venezia n. 48 presso lo studio del difensore

(ricorrente)

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (cod. fisc. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma in via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (cod. fisc. 80015150271), in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma in via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

(resistenti)

nei confronti di

GIANELLONI ISABELLA

(controinteressati)

per

- l'annullamento del provvedimento prot. n. 486 del 26/01/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, comunicato in pari data, recante l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto per mancanza del titolo di accesso (doc. 1);

- l'annullamento del decreto prot. n. 536 del 17/03/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nella parte in cui non include e quindi conferma l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto (doc. 2);
- in via gradata, l'annullamento della Nota 1 della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 come sostituita dal D.M. n. 259/2017 (ex Nota 1 della Tabella A del D.M. n. 39/1998), nella parte in cui, per la classe di concorso A-12 (ex 50/A) "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado", stabilisce il rinvio alla Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (ex Tabella A/4 del D.M. n. 39/1998) (doc. 3);
- in via gradata, l'annullamento della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (ex Tabella A/4 del D.M. n. 39/1998) nella parte in cui, per la classe di concorso A-12 (ex 50/A) "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado", prevede che l'esame di Storia medioevale sia omogeneo a Storia (2^ Annualità) anziché a Storia (1^ Annualità) (doc. 4);
- l'annullamento di ogni altro atto preparatorio, presupposto, preordinato o consequenziale, ancorché ignoto o non conosciuto, comunque connesso, che abbia determinato l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria.

INDICE

Premessa in fatto	3
Motivi.	4
1) Falsa applicazione della Tabella A) del D.P.R. n. 19/2016 (prima colonna) - Mancata applicazione della Tabella A) del D.P.R. n. 19/2016 (seconda colonna) - Travisamento dei fatti	4
2) Illegittimità del rinvio e della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 per eccesso di potere - Contraddittorietà con precedenti atti della medesima amministrazione - Violazione dell'art. 15 della L. n. 240/2010 - Illogicità manifesta	6
3) Illegittimità del rinvio e della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 per eccesso di potere - Disparità di trattamento tra situazioni identiche - Contraddittorietà interna - Ingiustizia manifesta	8
4) Violazione del principio del legittimo affidamento	9
Domanda cautelare	11

PREMESSA IN FATTO

- 1) In data 7 aprile 2005 la ricorrente Miriam Manzari ha conseguito la laurea in Lettere (vecchio ordinamento) con indirizzo storico - archeologico presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sostenendo, tra gli altri, gli esami annuali in Storia Greca I e Storia Romana I (doc. 5);
- 2) in sede di integrazione del vecchio ordinamento, su indicazione dell'Università Ca' Foscari Venezia la ricorrente ha sostenuto l'esame integrativo M-STO/01 - Storia Medioevale - 12 crediti (doc. 6);
- 3) la ricorrente ha svolto l'attività di docente in condizioni di precariato per oltre 15 anni (doc. 7) e, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, ha svolto cinque anni di servizio, di cui quattro nella classe di concorso A-12:
 - a.s. 2017/18 presso I.P.S.E.O.A. "Andrea Barbarigo" di Venezia (ADSS - Sostegno);
 - a.s. 2018/19 presso I.I.S. "Vendramin Corner" di Venezia (A-12);
 - a.s. 2019/20 presso "Marco Polo Liceo Artistico" di Venezia (A-12);
 - a.s. 2020/21 presso I.P.S.E.O.A. "Andrea Barbarigo" di Venezia (A-12);
 - a.s. 2021/22 presso I.P.S.E.O.A. "Andrea Barbarigo" di Venezia (A-12);
- 4) nel corso degli anni, l'amministrazione scolastica ha svolto **quattro procedimenti di verifica** del suo titolo di accesso alla classe di concorso A-12:
 - con provvedimento del 20/04/2016 il Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Algarotti" di Venezia ha convalidato i titoli (doc. 8);
 - in data 22/02/2020 l'Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Algarotti" di Venezia ha nuovamente verificato i titoli, senza formulare alcun tipo di rilievo (doc. 9);
 - in data 09/02/2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto-Ufficio VIII di Vicenza ha verificato i titoli di accesso al Concorso straordinario D.D. 510/020, senza formulare alcun tipo di rilievo (doc. 10);
 - con provvedimento del 02/07/2021 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Andrea Barbarigo" - I.P.S.E.O.A. di Venezia ha convalidato i titoli (doc. 11);

- 5) la ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D.G. n. 1081 del 06/05/2022 (doc. 12), risultando vincitrice nella posizione n. 88 della graduatoria di merito approvata con Decreto n. 207 del 24/01/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (doc. 13);
- 6) con il provvedimento prot. n. 486 del 26/01/2023, oggetto del presente ricorso, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla suddetta graduatoria di merito per mancanza del titolo di accesso in quanto "il titolo di studio della candidata MANZARI MIRIAM risulta mancante della seguente annualità (o due semestralità): Storia contemporanea o moderna afferenti alla 1^ annualità" (doc. 1).

Ciò premesso in fatto, la dott.ssa Manzari Miriam propone il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

1) FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A) DEL D.P.R. N. 19/2016 (PRIMA COLONNA) - MANCATA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A) DEL D.P.R. N. 19/2016 (SECONDA COLONNA) - TRAVISAMENTO DEI FATTI

Sintesi: La ricorrente è in possesso del titolo di accesso previsto dalla seconda colonna della classe di concorso A-12 per effetto dell'integrazione del vecchio ordinamento.

La ricorrente è in possesso della laurea in Lettere (vecchio ordinamento) con indirizzo storico - archeologico conseguita il 7 aprile 2005 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nell'anno accademico 2003-2004 (doc. 5).

La Tabella A del D.P.R. n. 19/2016, come sostituita dal D.M. n. 259/2017, stabilisce nella **prima colonna dei titoli di accesso "Vecchio ordinamento"** che la suddetta laurea costituisce titolo di accesso alla classe di concorso A-12 alla condizione prevista dalla Nota 1 che il piano di studi seguito abbia compreso, tra gli altri, i corsi di "**storia (due annualità o quattro semestralità) (Vedi Tab. A/1)**" (doc. 3).

In relazione alla classe di concorso A-12, la richiamata Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (doc. 4) individua i seguenti esami omogenei, suddividendoli in due annualità:

CLASSE DI CONCORSO	ESAMI PREVISTI NELLA COLONNA DELLE NOTE DELLA TABELLA A	ESAMI OMOGENEI
A-12	STORIA (1^ ANNUALITÀ)	Storia contemporanea Storia moderna
	STORIA (2^ ANNUALITÀ)	Storia greca Storia medioevale Storia romana

Il riferimento contenuto nel provvedimento di esclusione alla "tabella A/4 allegata al D.M. 39/98, come richiamato dall'art. 5 del D.M. 259/17 Tab. A/1, per le lauree conseguite prima dell'entrata in vigore del D.-P.R. 19/16" non appare dunque accurato, poiché il citato art. 5 riguarda esclusivamente l'inserimento nelle graduatorie di istituto e le prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo, il D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 è stato integralmente abrogato dall'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 19/2016, mentre la Tabella A/1 costituisce un allegato del D.P.R. n. 19/2016.

Dunque, la ricorrente ha dimostrato il possesso di:

- due annualità di storia (Storia greca e Storia Romana) comprese nel piano di studi della laurea in Lettere (vecchio ordinamento) (cfr. piano di studio - doc. 5);
- 12 crediti relativi all'esame integrativo M-STO/01 - Storia Medioevale sostenuto presso l'Università di Ca' Foscari Venezia (doc. 6).

Nel provvedimento di esclusione, l'amministrazione scolastica si è limitata ad applicare la prima colonna dei titoli di accesso "Vecchio ordinamento" prevista dalla Tabella A, la Nota 1 e la Tabella A/1 ivi richiamata, senza considerare **la seconda colonna dei titoli di accesso "integrazione vecchio ordinamento"**, che stabilisce la possibilità del candidato di integrare il proprio piano di studi del vecchio ordinamento, qualora mancante di uno o più esami indicati nella prima colonna, con i crediti dei nuovi ordinamenti.

Considerata l'equiparazione ex Decreto interministeriale 09/07/2009, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, del diploma di laurea (DL) in Lettere del vecchio ordinamento con i titoli di laurea specialistica (LS) indicati nella seconda colonna, la ricorrente ha effettuato l'integrazione del piano di studi del vecchio ordinamento secondo quanto previsto dalla Nota 7, che richiede il possesso di 24 crediti tra "L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04" (la sottolineatura della congiunzione alternativa "o" è dello scrivente difensore), come si rappresenta di seguito:

Settori scientifico-disciplinari (Tabella A, Classe A-12, Nota 7)	Esami
L-ANT/02	Storia greca
L-ANT/03	Storia romana
M-STO/01	Storia medioevale
M-STO/02	Storia moderna
M-STO/04	Storia contemporanea

Considerato che la ricorrente è in possesso di:

- (più di) una annualità (pari a 12 crediti) del settore scientifico disciplinare L-ANT (L-ANT/02 e L-ANT/03);
- 12 crediti nel settore scientifico disciplinare M-STO (M-STO/01);

è sicuramente in possesso del titolo di accesso per la classe di concorso A-12 "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado" per effetto dell'integrazione del vecchio ordinamento.

Il ricorso merita pertanto accoglimento.

2) ILLEGITTIMITÀ DEL RINVIO E DELLA TABELLA A/1 DEL D.P.R. N. 19/2016 PER ECCESSO DI POTERE - CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI ATTI DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L. N. 240/2010 - ILLOGICITÀ MANIFESTA

Sintesi: Il rinvio alla tabella A/1 e la tabella A/1 sono in contraddizione con i precedenti atti normativi della medesima amministrazione che definiscono i gruppi e i settori scientifico-disciplinari.

In via gradata e per il solo caso di mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, si denuncia l'illegittimità del rinvio della Nota 1 della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 come sostituita dal D.M. n. 259/2017, nella parte in cui per la classe di concorso A-12 stabilisce il rinvio alla Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 ("Vedi Tab. A/1") (doc. 3), nonché della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (ex Tabella A/4 del D.M. n. 39/1998) nella parte in cui per la classe di concorso A-12 stabilisce che l'esame di Storia medioevale sia omogeneo a Storia (2^a Annualità) anziché a Storia (1^a Annualità) (doc. 4).

L'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 19/2016 dispone che la Tabella A/1 "individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l'accesso alle classi di concorso, ed altri esami di contenuto omogeneo".

Il rapporto di corrispondenza tra esami *omogenei*¹ e tra loro alternativi postula quantomeno che essi appartengano alla medesima **area disciplinare, gruppo e settore scientifico-disciplinare**.

La legge stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), siano definiti i gruppi scientifico-disciplinari **secondo**

¹ Della stessa specie o natura (Vocabolario della lingua italiana - Devoto Oli)

criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i quali si articolano nei settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici delle università (art. 15 legge n. 240/2010).

Il D.M. n. 249/2000 (Allegato A) determina i seguenti settori scientifico-disciplinari:

AREA DISCIPLINARE	GRUPPO DISCIPLINARE	SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	L-ANT	L-ANT/02 - STORIA GRECA
	L-ANT	L-ANT/03 - STORIA ROMANA
11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	M-STO	M-STO/01 - STORIA MEDIEVALE
	M-STO	M-STO/02 - STORIA MODERNA
	M-STO	M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA

Il D.M. n. 855/2015 (Allegato A) definisce invece i macrosettori concorsuali e i settori concorsuali, nonché le relative corrispondenze con i settori scientifico-disciplinari:

AREA DISCIPLINARE	MACROSETTORE CONCORSALE	SETTORE CONCORSALE	SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	10/D – Scienze dell'antichità	10/D1 - Storia antica	L-ANT/02 - STORIA GRECA
			L-ANT/03 - STORIA ROMANA
11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	11/A – Discipline storiche	11/A1 - Storia medioevale	M-STO/01 - STORIA MEDIEVALE
		11/A2 - Storia moderna	M-STO/02 - STORIA MODERNA
		11/A3 - Storia contemporanea	M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA

Pertanto, nel rispetto dell'area disciplinare, del gruppo e del settore scientifico disciplinare di appartenenza, nell'impugnata Tabella A/1 l'insegnamento di Storia medioevale avrebbe dovuto essere considerato *omogeneo*, **secondo i medesimi criteri di di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale**, agli insegnamenti appartenenti alla medesima area disciplinare (Storia Moderna e Storia Contemporanea) e avrebbe dovuto essere quindi inserito in Storia 1^a Annualità (in luogo della seconda).

3) ILLEGITTIMITÀ DEL RINVIO E DELLA TABELLA A/1 DEL D.P.R. N. 19/2016 PER ECCESSO DI POTERE - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA SITUAZIONI IDENTICHE - CONTRADDITTORIETÀ INTERNA - INGIUSTIZIA MANIFESTA

Sintesi: Il rinvio alla tabella A/1 e la tabella A/1 sono in contraddizione con il medesimo provvedimento che dispone il rinvio, stabilendo un trattamento differenziato di fattispecie oggettivamente identiche.

Sempre in via gradata e per il solo caso di mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, si denuncia altresì l'illegittimità degli atti impugnati per contraddittorietà "interna" della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 come sostituita dal D.M. n. 259/2017, che stabilisce un'evidente disparità di trattamento tra situazioni oggettivamente identiche.

Infatti:

- nella Nota 1 della classe di concorso A-12 è contenuto il rinvio alla Tabella A/1 ("Vedi Tab. A/1"), seconda la quale l'esame di Storia medioevale è "omogeneo" e alternativo alle storie antiche (Storia greca e Storia Romana);

mentre:

- nella Nota 7 della medesima classe di concorso A-12 l'esame M-STO/01 Storia medioevale è alternativo a M-STO/02 Storia moderna e M-STO/04 Storia contemporanea;
- anche nella Nota 8 della medesima classe di concorso A-12 l'esame M-STO/01 Storia medioevale è alternativo a M-STO/02 Storia moderna e M-STO/04 Storia contemporanea.

L'alternatività di M-STO/01 Storia medioevale con M-STO/02 Storia moderna e M-STO/04 Storia contemporanea è inoltre stabilita per le altre classi di concorso (v. Note 6 e 7 della classe di concorso A-11, Nota 8 della classe di concorso A-22, Nota 1 della classe di concorso A-23, Nota 7 della classe di concorso A-70, Nota 7 della classe di concorso A-71, Nota 1 della classe di concorso A-77), conformemente al gruppo e settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

Considerato che le fattispecie sono oggettivamente identiche (per il semplice fatto che gli insegnamenti sono esattamente i medesimi), la disparità di trattamento è manifestamente illogica, irragionevole ed ingiustificata.

Si ribadisce che la contraddittorietà è interna al medesimo atto normativo, in ragione del rinvio contenuto nella Nota 1 della Tabella A per la classe di concorso A-12 ("Vedi Tab. A/1"), senza il quale la Tabella A/1 non avrebbe alcuna efficacia giuridica.

4) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Sintesi: Dopo 15 anni di servizio, qualora il titolo di accesso non fosse stato idoneo, l'amministrazione doveva dirlo prima.

La ricorrente svolge l'attività di insegnante da oltre 15 anni (il primo incarico di supplente risale all'a.s. 2007/2008).

Tale prolungata attività di insegnamento ha consolidato, in capo alla ricorrente, un diritto soggettivo alla salvaguardia della sua posizione giuridica di vantaggio, fondato sul principio del legittimo affidamento, fondato sul notevole tempo trascorso, sulla buona fede del destinatario e sull'assenza di ragioni di pubblico interesse.

Il Consiglio di Stato ha affermato che *"la possibilità per l'amministrazione di emendare, a distanza di tanto tempo, tale originaria omissione di controllo, avrebbe dovuto necessariamente confrontarsi con il problema dell'affidamento ingenerato nella ricorrente dal fatto stesso di essere in graduatoria da lunghi anni e dall'essere stata a più riprese officiata, con incarichi di insegnamento, da parte della stessa amministrazione scolastica"* (così, Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 24/02/2014, n. 864).

Infatti, *"l'operato dell'Amministrazione si caratterizza per una certa incoerenza, avendo la stessa nel tempo assunto diverse determinazioni sulla medesima questione, senza una congrua motivazione che giustificasse poi la differente decisione. Nel nostro ordinamento le relazioni tra pubblica Amministrazione e privato si fondano sul principio di reciproca correttezza e leale collaborazione, per cui l'Amministrazione è tenuta a ispirare la sua azione non solo ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al canone di comportamento secondo buona fede (come ormai riconosciuto espressamente all'art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990), cui può corrispondere l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli della propria precedente condotta che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un affidamento da tutelare"* (così, T.A.R. Sardegna, 06/12/2022, n. 829).

Nella fattispecie in esame:

a) Notevole tempo trascorso

Il legittimo affidamento della ricorrente è fondato sul notevole lasso di tempo (oltre 15 anni) trascorso tra il primo contratto di lavoro stipulato nell'a.s. 2007/08 e l'esclusione dal concorso straordinario per supposta mancanza del titolo di accesso.

Negli anni, si sono svolti **quattro procedimenti di verifica** del titolo di accesso della ricorrente, nel corso dei quali l'amministrazione scolastica non ha mai formulato alcun tipo di rilievo, ma anzi comunicato l'esito positivo delle verifiche (doc. 4, 5, 6 e 7).

Questo lasso di tempo (oltre 15 anni) è certamente notevole e ragionevolmente congruo per lo svolgimento di approfondite verifiche da parte dell'amministrazione scolastica.

Infatti, il tempo massimo per lo svolgimento delle verifiche non può superare il termine di 12 mesi (art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990).

b) Principio di buona fede

Nei confronti dell'amministrazione scolastica, **la ricorrente ha sempre dichiarato il vero**, nell'assoluta buona fede che tale laurea fosse valido titolo di accesso alla classe di concorso A-12.

L'assoluta buona fede della ricorrente è dimostrata dalla circostanza che, in 15 anni, si sono svolti **quattro procedimenti di verifica** del suo titolo di accesso alla classe A-12, nel corso dei quali l'amministrazione scolastica non ha mai formulato alcun tipo di rilievo, ma anzi comunicato l'esito positivo delle verifiche (doc. 4, 5, 6 e 7).

Nel corso dei suddetti procedimenti di verifica, la ricorrente ha regolarmente presentato all'amministrazione tutti i certificati e le dichiarazioni relativi al piano di studi seguito ed agli esami integrativi sostenuti, **rappresentando sempre il vero**.

Da ultimo, si evidenzia che la ricorrente, in sede di integrazione degli esami, ha sostenuto anche il corso integrativo in Storia medioevale presso l'Università di Ca' Foscari Venezia (che costituisce la terza annualità di storia non richiesta ai fini dell'accesso), nell'assoluta buona fede che tale esame fosse alternativo a quelli di Storia moderna e Storia contemporanea.

c) Assenza di ragioni di interesse pubblico

Il provvedimento impugnato non indica alcuna ragione di interesse pubblico che giustifichi l'esclusione della ricorrente, dopo oltre 15 anni di regolare insegnamento, per causa della supposta mancanza di una annualità di storia.

Si ricorda che l'amministrazione scolastica, a conclusione di ben quattro procedimenti di verifica del titolo di accesso, ha ritenuto la validità delle tre annualità di storia sostenute dalla ricorrente (Storia greca, Storia romana e Storia medioevale).

Delle due, l'una: o l'amministrazione ha errato per ben quattro volte (e nessuna responsabilità può essere attribuita alla ricorrente) o l'amministrazione ha mutato il suo precedente orientamento interpretativo (e neppure in questo caso alcuna responsabilità può essere attribuita alla ricorrente).

In ogni caso, l'amministrazione scolastica era tenuta a rendere conto delle puntuali ragioni di pubblico interesse che giustificherebbero la tardiva correzione dei suoi errori, o il mutamento del suo orientamento interpretativo.

Non sussistono quindi ragioni di interesse pubblico di interesse pubblico a giustificazione dell'esclusione della ricorrente, dopo 15 anni di ineccepibile servizio.

Si evidenzia infatti che:

- in 15 anni di servizio, la ricorrente non ha mai ricevuto note di demerito né provvedimenti disciplinari;
- negli ultimi 5 anni la ricorrente ha insegnato "Storia moderna" e "Storia contemporanea", dimostrando incontestata conoscenza della materia.

DOMANDA CAUTELARE

Il provvedimento di esclusione determina un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente, sia sotto il profilo economico, che professionale e morale.

La ricorrente è madre di quattro figli tutti studenti e non autosufficienti (doc. 14), è attualmente disoccupata e dopo 15 anni di insegnamento precario è risultata vincitrice del concorso straordinario, che le permetterebbe di percepire una fonte di reddito stabile e sicura, necessaria per il mantenimento proprio e della prole.

Il pregiudizio è grave e irreparabile, non solo sotto il profilo economico, ma anche in relazione alla lesione del diritto al lavoro tutelato dalla Costituzione (artt. 4, 35 e 36) quale ambito di realizzazione della libertà e della dignità della persona.

* * *

Per i motivi esposti, la ricorrente Miriam Manzari, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

- la sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- l'annullamento dei provvedimenti impugnati;
- accertare il diritto della ricorrente alla riammissione nella graduatoria di merito concorsuale, con condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Si producono i documenti citati nella narrativa del presente ricorso, come da separato elenco.

Istanza di notificazione ex art. 41, comma 4, c.p.a.

Considerato che:

- la notifica del ricorso nei confronti della controinteressata Gianelloni Isabella è stata effettuata nei modi ordinari per conoscenza diretta e nonostante il mancato riscontro dell'istanza presentata all'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (doc. 15);
- la notifica agli altri eventuali controinteressati risulta particolarmente difficile in ragione dell'elevato numero delle persone inserite nella graduatoria di merito (doc. 2 e 13);

si chiede che il Presidente del tribunale o della sezione alla quale è assegnato il ricorso voglia disporre l'eventuale notifica per pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione resistente o altro mezzo ritenuto idoneo.

Dichiarazione di valore

La ricorrente dichiara che la presente controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 325,00.

San Vendemiano - Roma, 24 marzo 2023

avv. Federica Corte-Coi

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

NEL GIUDIZIO N. 6095/2023 R.G.

La ricorrente **MANZARI MIRIAM** (cod. fisc. MNZMRM72P48H501V), nata a Roma (RM) il 08/09/1972 e residente a Venezia (VE) in San Marco 1660, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Corte-Coi (cod. fisc. CRTFRC71H66L736X, numero di telefax 0438/24799, domicilio digitale e indirizzo PEC federica.corte.coi@pec.it) come da procura speciale notificata e depositata unitamente al presente atto, con domicilio eletto a San Vendemiano (TV) in viale Venezia n. 48 presso lo studio del difensore, propone motivi aggiunti per

l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 20190 del 26/07/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio III e del relativo allegato recante l'esito della prima fase della procedura informatizzata avente per oggetto l'individuazione su provincia, nella parte in cui non include la dott.ssa Manzari Miriam per la classe di concorso A-12 della Provincia di Venezia (doc. 16);
- del decreto prot. n. 4501 del 24/08/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio III e del relativo allegato recante l'esito della seconda fase della procedura informatizzata avente per oggetto l'assegnazione su sede, nella parte in cui non include la dott.ssa Manzari Miriam per la classe di concorso A-12 della Provincia di Venezia (doc. 17);
- nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, preordinato o consequenziale, ancorché ignoto o non conosciuto, comunque connesso.

PREMESSA

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 24/03/2023 e depositato in data 13/04/2023, la ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto per mancanza del titolo di accesso, la graduatoria rettificata e la Tabella A del D.M. n. 19/2016 come sostituita dal D.M. n. 259/2017.

Con ordinanza cautelare n. 02670/2023 Reg. Prov. Cau. pubblicata in data 25/05/2023 l'intestato Tribunale accoglieva l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissava l'udienza pubblica del 17/10/2023 per il merito.

Con la medesima ordinanza, l'intestato Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'Istruzione e del Merito, eseguita in data 01/06/2023.

Con i presenti motivi aggiunti, la ricorrente impugna degli esiti delle fasi 1 e 2 della conseguente procedura informatizzata con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha individuato, su provincia e su sede, i destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022, oggetto del ricorso introduttivo.

La ricorrente non ha potuto esprimere le proprie preferenze, per provincia e per sede, poiché non risultava possibile partecipare alla suddetta procedura informatizzata (doc. 18).

Ciò premesso, la ricorrente propone i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i medesimi vizi dedotti nel ricorso introduttivo, che si intendono integralmente trascritti nel presente atto:

- 1) Falsa applicazione della Tabella A) del D.P.R. n. 19/2016 (prima colonna) - Mancata applicazione della Tabella A) del D.P.R. n. 19/2016 (seconda colonna) - Travisamento dei fatti: la ricorrente è in possesso del titolo di accesso previsto dalla seconda colonna della classe di concorso A-12 per effetto dell'integrazione del vecchio ordinamento.
- 2) Illegittimità del rinvio e della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 per eccesso di potere - Contraddittorietà con precedenti atti della medesima amministrazione - Violazione dell'art. 15 della L. n. 240/2010 - Illogicità manifesta: il rinvio alla tabella A/1 e la tabella A/1 sono in contraddizione con i precedenti atti normativi della medesima amministrazione che definiscono i gruppi e i settori scientifico-disciplinari.
- 3) Illegittimità del rinvio e della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 per eccesso di potere - Disparità di trattamento tra situazioni identiche - Contraddittorietà interna - Ingiustizia manifesta: il rinvio alla tabella A/1 e la tabella A/1 sono in contraddizione con il medesimo provvedimento che dispone il rinvio, stabilendo un trattamento differenziato di fattispecie oggettivamente identiche.
- 4) Violazione del principio del legittimo affidamento: dopo 15 anni di servizio, qualora il titolo di accesso non fosse stato idoneo, l'amministrazione doveva dirlo prima.

* * *

Per i motivi esposti, la ricorrente Miriam Manzari insiste per l'accoglimento del ricorso introduttivo e dei presenti motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Si producono i documenti indicati nel separato elenco con numerazione progressiva dal ricorso introduttivo.

La ricorrente dichiara che i presenti motivi aggiunti non ampliano l'oggetto del giudizio e, pertanto, non sono soggetti al pagamento del contributo unificato.

San Vendemiano - Roma, 3 settembre 2023

avv. Federica Corte-Coi

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI

NEL GIUDIZIO N. 6095/2023 R.G.

La ricorrente **MANZARI MIRIAM** (cod. fisc. MNZMRM72P48H501V), nata a Roma (RM) il 08/09/1972 e residente a Venezia (VE) in San Marco 1660, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Corte-Coi (cod. fisc. CRTFRC71H66L736X, numero di telefax 0438/24799, domicilio digitale e indirizzo PEC federica.corte.coi@pec.it) come da procura speciale notificata e depositata unitamente al presente atto, con domicilio eletto a San Vendemiano (TV) in viale Venezia n. 48 presso lo studio del difensore, propone motivi aggiunti per

l'annullamento

- del decreto prot. n. 5043 del 13/09/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto recante l'integrazione della graduatoria di merito, nella parte in cui non include e quindi conferma l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto (doc. 20);
- del provvedimento prot. n. 24109 del 19/09/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e del relativo allegato recante l'esito della prima fase della procedura informatizzata avente per oggetto l'individuazione su provincia, nella parte in cui non include la dott.ssa Manzari Miriam per la classe di concorso A-12 della Provincia di Venezia (doc. 21);
- del provvedimento n. 5121 del 22/09/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e del relativo allegato recante l'esito della seconda fase della procedura informatizzata avente per oggetto l'assegnazione su sede, nella parte in cui non include la dott.ssa Manzari Miriam per la classe di concorso A-12 della Provincia di Venezia (doc. 22);
- nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, preordinato o consequenziale, ancorché ignoto o non conosciuto, comunque connesso.

PREMESSA

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 24/03/2023 e depositato in data 13/04/2023, la ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto per mancanza del titolo di accesso, la graduatoria rettificata e la Tabella A del D.M. n. 19/2016 come sostituita dal D.M. n. 259/2017.

Con ordinanza cautelare n. 02670/2023 Reg. Prov. Cau. pubblicata in data 25/05/2023 l'intestato Tribunale accoglieva l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissava l'udienza pubblica del 17/10/2023 per il merito.

Con la medesima ordinanza, l'intestato Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'Istruzione e del Merito, eseguita in data 01/06/2023.

Con motivi aggiunti notificati e depositati in data 03/03/2023, la ricorrente ha impugnato degli esiti delle fasi 1 e 2 della conseguente procedura informatizzata con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha individuato, su provincia e su sede, i destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022, oggetto del ricorso introduttivo.

Con i presenti motivi aggiunti, la ricorrente impugna la successiva integrazione della graduatoria di merito, nonché gli esiti delle fasi 1 e 2 della conseguente procedura informatizzata con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha individuato, su provincia e su sede, i destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti nell'integrazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022, oggetto del ricorso introduttivo.

La ricorrente non ha potuto esprimere le proprie preferenze, per provincia e per sede, poiché non risultava possibile partecipare alla suddetta procedura informatizzata.

Ciò premesso, la ricorrente propone i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i medesimi vizi dedotti nel ricorso introduttivo, che si intendono integralmente trascritti nel presente atto:

- 1) Falsa applicazione della Tabella A) del D.P.R. n. 19/2016 (prima colonna) - Mancata applicazione della Tabella A) del D.P.R. n. 19/2016 (seconda colonna) - Travisamento dei fatti: la ricorrente è in possesso del titolo di accesso previsto dalla seconda colonna della classe di concorso A-12 per effetto dell'integrazione del vecchio ordinamento.
- 2) Illegittimità del rinvio e della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 per eccesso di potere - Contraddittorietà con precedenti atti della medesima amministrazione - Violazione dell'art. 15 della L. n. 240/2010 - Illogicità manifesta: il rinvio alla tabella A/1 e la tabella A/1 sono in

contraddizione con i precedenti atti normativi della medesima amministrazione che definiscono i gruppi e i settori scientifico-disciplinari.

- 3) Illegittimità del rinvio e della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 per eccesso di potere - Disparità di trattamento tra situazioni identiche - Contraddittorietà interna - Ingiustizia manifesta: il rinvio alla tabella A/1 e la tabella A/1 sono in contraddizione con il medesimo provvedimento che dispone il rinvio, stabilendo un trattamento differenziato di fattispecie oggettivamente identiche.
- 4) Violazione del principio del legittimo affidamento: dopo 15 anni di servizio, qualora il titolo di accesso non fosse stato idoneo, l'amministrazione doveva dirlo prima.

* * *

Per i motivi esposti, la ricorrente Miriam Manzari insiste per l'accoglimento del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Si producono i documenti indicati nel separato elenco con numerazione progressiva dal ricorso introduttivo.

La ricorrente dichiara che i presenti motivi aggiunti non ampliano l'oggetto del giudizio e, pertanto, non sono soggetti al pagamento del contributo unificato.

San Vendemiano - Roma, 26 settembre 2023

avv. Federica Corte-Coi

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI

NEL GIUDIZIO N. 6095/2023 R.G.

La ricorrente **MANZARI MIRIAM** (cod. fisc. MNZMRM72P48H501V), nata a Roma (RM) il 08/09/1972 e residente a Venezia (VE) in San Marco 1660, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Corte-Coi (cod. fisc. CRTFRC71H66L736X, numero di telefax 0438/24799, domicilio digitale e indirizzo PEC federica.corte.coi@pec.it) come da procura speciale notificata e depositata unitamente al presente atto, con domicilio eletto a San Vendemiano (TV) in viale Venezia n. 48 presso lo studio del difensore, propone motivi aggiunti per

l'annullamento

- del decreto prot. n. 5253 del 05/10/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto recante l'ulteriore integrazione della graduatoria di merito, nella parte in cui non include e quindi conferma l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto (doc. 23);
- del provvedimento n. 5288 del 09/10/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e del relativo allegato recante l'assegnazione su sede, nella parte in cui non include la dott.ssa Manzari Miriam per la classe di concorso A-12 della Provincia di Venezia (doc. 24);
- nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, preordinato o consequenziale, ancorché ignoto o non conosciuto, comunque connesso.

PREMESSA

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 24/03/2023 e depositato in data 13/04/2023, la ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto per mancanza del titolo di accesso, la graduatoria rettificata e la Tabella A del D.M. n. 19/2016 come sostituita dal D.M. n. 259/2017.

Con ordinanza cautelare n. 02670/2023 Reg. Prov. Cau. pubblicata in data 25/05/2023 l'intestato Tribunale accoglieva l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissava l'udienza pubblica del 17/10/2023 per il merito.

Con la medesima ordinanza, l'intestato Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'Istruzione e del Merito, eseguita in data 01/06/2023.

Con motivi aggiunti notificati e depositati in data 03/03/2023, la ricorrente ha impugnato degli esiti delle fasi 1 e 2 della conseguente procedura informatizzata con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha individuato, su provincia e su sede, i destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022, oggetto del ricorso introduttivo.

Con i motivi aggiunti notificati e depositati in data 26/09/2023, la ricorrente impugnava la successiva integrazione della graduatoria di merito, nonché gli esiti delle fasi 1 e 2 della conseguente procedura informatizzata con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha individuato, su provincia e su sede, i destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti nell'integrazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022, oggetto del ricorso introduttivo.

Con i presenti motivi aggiunti, la ricorrente impugna la successiva ed ulteriore integrazione della graduatoria di merito, nonché l'assegnazione, su provincia e su sede, destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti nell'integrazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022, oggetto del ricorso introduttivo.

La ricorrente non ha potuto esprimere le proprie preferenze, per provincia e per sede, poiché non risultava possibile partecipare alla procedura.

Ciò premesso, la ricorrente propone i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i medesimi vizi dedotti nel ricorso introduttivo, che si intendono integralmente trascritti nel presente atto:

- 1) Falsa applicazione della Tabella A) del D.P.R. n. 19/2016 (prima colonna) - Mancata applicazione della Tabella A) del D.P.R. n. 19/2016 (seconda colonna) - Travisamento dei fatti: la ricorrente è in possesso del titolo di accesso previsto dalla seconda colonna della classe di concorso A-12 per effetto dell'integrazione del vecchio ordinamento.
- 2) Illegittimità del rinvio e della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 per eccesso di potere - Contraddittorietà con precedenti atti della medesima amministrazione - Violazione dell'art. 15 della

L. n. 240/2010 - Illogicità manifesta: il rinvio alla tabella A/1 e la tabella A/1 sono in contraddizione con i precedenti atti normativi della medesima amministrazione che definiscono i gruppi e i settori scientifico-disciplinari.

- 3) Illegittimità del rinvio e della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 per eccesso di potere - Disparità di trattamento tra situazioni identiche - Contraddittorietà interna - Ingiustizia manifesta: il rinvio alla tabella A/1 e la tabella A/1 sono in contraddizione con il medesimo provvedimento che dispone il rinvio, stabilendo un trattamento differenziato di fattispecie oggettivamente identiche.
- 4) Violazione del principio del legittimo affidamento: dopo 15 anni di servizio, qualora il titolo di accesso non fosse stato idoneo, l'amministrazione doveva dirlo prima.

* * *

Per i motivi esposti, la ricorrente Miriam Manzari insiste per l'accoglimento del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Si producono i documenti indicati nel separato elenco con numerazione progressiva dal ricorso introduttivo.

La ricorrente dichiara che i presenti motivi aggiunti non ampliano l'oggetto del giudizio e, pertanto, non sono soggetti al pagamento del contributo unificato.

San Vendemiano - Roma, 31 ottobre 2023

avv. Federica Corte-Coi

CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
RICORSO IN APPELLO
CON DOMANDA CAUTELARE

La dott.ssa **MANZARI MIRIAM** (cod. fisc. MNZMRM72P48H501V), nata a Roma (RM) il 08/09/1972 e residente a Venezia (VE) in San Marco 1660, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Corte-Coi (cod. fisc. CRTFRC71H66L736X, numero di telefax 0438/24799, domicilio digitale e indirizzo PEC federica.corte.coi@pec.it) come da procura speciale notificata unitamente al presente atto, con domicilio eletto a San Vendemiano (TV) in viale Venezia n. 48 presso lo studio del difensore, propone appello

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (cod. fisc. 80185250588) e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** (cod. fisc. 80015150271), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti di

GIANELLONI ISABELLA

per la riforma e previa sospensione

della sentenza n. 04637/2024 del TAR Lazio, Sezione Terza Bis, depositata in data 07/03/2024 nel ricorso n. 06095/2023 (doc. 25), non notificata.

* * *

ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

- 1) In data 7 aprile 2005 l'appellante Miriam Manzari ha conseguito la laurea in Lettere (vecchio ordinamento) presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sostenendo gli esami annuali in Storia Greca I e Storia Romana I (doc. 5);
- 2) **in sede di integrazione del vecchio ordinamento**, l'appellante ha sostenuto l'esame integrativo M-STO/01 - Storia Medioevale - conseguendo 12 crediti (doc. 6);
- 3) **l'appellante ha svolto l'attività di docente in condizioni di precariato per oltre 15 anni** (nel giudizio non è contestato che il primo incarico di supplente risale all'a.s.

2007/2008);

- 4) a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, l'appellante ha svolto **cinque anni di servizio**, di cui quattro nella classe di concorso A-12:
 - ▶ a.s. 2017/18 presso I.P.S.E.O.A. "Andrea Barbarigo" di Venezia (ADSS - Sostegno);
 - ▶ a.s. 2018/19 presso I.I.S. "Vendramin Corner" di Venezia (A-12);
 - ▶ a.s. 2019/20 presso "Marco Polo Liceo Artistico" di Venezia (A-12);
 - ▶ a.s. 2020/21 presso I.P.S.E.O.A. "Andrea Barbarigo" di Venezia (A-12);
 - ▶ a.s. 2021/22 presso I.P.S.E.O.A. "Andrea Barbarigo" di Venezia (A-12);
- 5) nel corso degli anni, l'amministrazione scolastica ha svolto **quattro procedimenti di verifica** del suo titolo di accesso alla classe di concorso A-12:
 - ▶ con provvedimento del 20/04/2016 il Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Algarotti" di Venezia ha convalidato i titoli (doc. 8);
 - ▶ in data 22/02/2020 l'Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Algarotti" di Venezia ha nuovamente verificato i titoli, senza formulare alcun tipo di rilievo (doc. 9);
 - ▶ in data 09/02/2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto-Ufficio VIII di Vicenza ha verificato i titoli di accesso al Concorso straordinario D.D. 510/020, senza formulare alcun tipo di rilievo (doc. 10);
 - ▶ con provvedimento del 02/07/2021 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Andrea Barbarigo" - I.P.S.E.O.A. di Venezia ha convalidato i titoli (doc. 11);
- 6) l'appellante ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D.G. n. 1081 del 06/05/2022 (doc. 12), risultando vincitrice nella posizione n. 88 della graduatoria di merito per la classe di concorso A-12, approvata con Decreto n. 207 del 24/01/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (doc. 13);
- 7) con il provvedimento prot. n. 486 del 26/01/2023, oggetto del presente giudizio, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha disposto l'esclusione dell'appellante dalla suddetta graduatoria di merito per mancanza del titolo di accesso in quanto "il titolo di studio della candidata MANZARI MIRIAM risulta mancante della seguente annualità (o due semestralità): Storia contemporanea o moderna afferenti alla 1^a annualità" (doc. 1);

- 8) con ordinanza cautelare n. 02670/2023 depositata in data 25/05/2023 (doc. 26) il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. "anche tenuto conto che in passato, in sede di attribuzione dei contratti di supplenza, la p.a. ha più volte ritenuto valido il titolo di studio in questione presentato dalla medesima parte ricorrente", individuando la **questione decisiva** "se la laurea vecchio ordinamento conseguita dalla docente, unitamente agli ulteriori CFU integrativi dalla stessa conseguiti, costituisca titolo di accesso per la classe di concorso in questione ai sensi del d.m. n. 39/1998 (vecchio ordinamento – prima colonna) ovvero del successivo d.m. n. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento – seconda colonna)";
- 9) all'udienza del 23/01/2024 la causa è stata trattenuta per la decisione e con sentenza n. 04637/2024 il TAR ha respinto il ricorso.

Ciò esposto sommariamente in fatto, la dott.ssa Manzari Miriam propone appello per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEI CRITERI DI INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE. ERRORE DI SUSSUNZIONE. MOTIVAZIONE APPARENTE E APODITTICA. TRAVISAMENTO DEI FATTI

La violazione dei criteri fondamentali di interpretazione della legge è evidente.

La prima colonna "Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)" della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016, come sostituita dal D.M. n. 259/2017, stabilisce che la laurea in Lettere costituisce titolo di accesso alla classe di concorso A-12 alla condizione prevista dalla Nota 1 che il piano di studi seguito abbia compreso, tra gli altri, i corsi di "storia (due annualità o quattro semestralità) (Vedi Tab. A/1)" (doc. 3):

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia. (Vedi Tab. A/1).

In relazione alla classe di concorso A-12, la richiamata Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 nel testo vigente *pro tempore* (doc. 4) individua i seguenti esami omogenei, suddividendoli in due annualità:

STORIA (1^ ANNUALITA')	Storia contemporanea Storia moderna
STORIA (2^ ANNUALITA')	Storia greca Storia medioevale Storia romana

Per completezza espositiva, si precisa che nella nuova Tabella A/1 adottata con il D.M. 22/12/2023, n. 255 è stata eliminata la suddivisione tra la 1^ annualità e la 2^ annualità di storia (doc. 27):

STORIA	Storia contemporanea Storia greca Storia medioevale Storia moderna Storia romana
--------	--

La seconda colonna “Titoli di accesso DM 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)” prevede la possibilità del candidato di integrare la laurea del vecchio ordinamento con i crediti del nuovo ordinamento indicati dalla Nota 7:

7) Con almeno 84 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 LFIL-LET/04, 12 L- FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN 01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04

In buona sostanza, nella Nota 7 l'esame di Storia medioevale è alternativo a Storia moderna e Storia contemporanea (l'alternatività è definita dalla congiunzione **o**), come di seguito rappresentato graficamente:

L-ANT/02 L-ANT/03	Storia greca Storia romana
M-STO/01 M-STO/02 M-STO/04	Storia medioevale Storia moderna Storia contemporanea

Nel caso in esame, è pacifico e non contestato che:

- l'appellante ha conseguito la laurea in Lettere vecchio ordinamento sostenendo gli esami annuali in Storia Greca I e Storia Romana I (doc. 5);
- **l'appellante ha effettuato l'integrazione della laurea in Lettere del vecchio ordinamento sostenendo l'esame M-STO/01 - Storia Medioevale - 12 crediti** (doc. 6);
- la laurea in Lettere vecchio ordinamento conseguita dall'appellante è equiparata ai titoli di laurea specialistica (LS) indicati nella seconda colonna ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi (ex D.I.09/07/2009).

Pertanto, l'appellante è in possesso del titolo di accesso previsto nella seconda colonna "Titoli di accesso DM 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)" e di più degli 84 crediti indicati nella relativa Nota 7, come illustrato nella seguente tabella:

Nota 7				
Crediti	Settori scientifico-disciplinari	Esami	Università	Doc.
12	LFIL-LET/04	Letteratura Latina	Venezia Ca' Foscari (integrazione v.o.)	6
12 12	L- FIL-LET/10	Letteratura Italiana I Letteratura Italiana II	Roma La Sapienza	5
12	L- FIL-LET/12	Storia della Lingua Italiana	Venezia Ca' Foscari (integrazione v.o.)	6
12	L-LIN/01	Glottologia I	Roma La Sapienza	5
12	M-GGR/01	Geografia I	Roma La Sapienza	5
12 12	L-ANT/02 L-ANT/03	Storia Greca I Storia Romana I	Roma La Sapienza	5
12	M-STO/01	Storia Medioevale	Venezia Ca' Foscari (integrazione v.o.)	6
108				

L'appellante evidenzia di avere depositato il certificato di laurea in Lettere (vecchio ordinamento) con la specifica attestazione del settore scientifico-disciplinare relativo agli esami del proprio piano di studi (doc. 5).

Pur essendo pacifico che l'appellante ha sostenuto l'integrazione della laurea del vecchio ordinamento, la sentenza impugnata disapplica *sic et simpliciter* la seconda colonna della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016, in favore della prima colonna, che è preferita in aperta violazione dei criteri fondamentali di interpretazione della legge:

a) Interpretazione letterale e logica

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore (art. 12, primo comma, Preleggi).

Sotto il profilo letterale, la seconda colonna “Titoli di accesso DM 22/2005 (lauree specialistiche e **integrazione vecchio ordinamento**)” prevede testualmente la possibilità del candidato di integrare la laurea del vecchio ordinamento con i crediti del nuovo ordinamento.

Sotto il profilo logico, è evidente l'intenzione del legislatore di consentire l'integrazione delle vecchie lauree con i crediti del nuovo ordinamento, perché dopo l'abrogazione del “vecchio ordinamento” il titolo può essere logicamente integrato **solo** sostenendo i crediti del nuovo ordinamento (il vecchio non esiste più...).

La sentenza impugnata viola questi criteri fondamentali di interpretazione della legge e disapplica la seconda colonna, senza tener in alcuna considerazione il dato logico-letterale della disposizione in esame.

b) La specifica disposizione

Se la controversia può essere decisa secondo una **precisa disposizione**, è preclusa la possibilità di ricorrere ad altre disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (questo è il principio stabilito dall'art. 12, secondo comma, Preleggi).

Secondo la sentenza impugnata, la prospettata applicabilità alla fattispecie concreta della seconda colonna e della relativa nota n. 7 “*non tiene conto della **specifica previsione** di cui alle norme sopra menzionate, alla cui stregua per i laureati in Lettere vecchio ordinamento ai fini dell'accesso alla classe di concorso in esame è necessario il possesso di almeno una annualità tra storia contemporanea e storia moderna*”.

In realtà, è proprio il giudice di primo grado a non tenere conto della **specifica disposizione relativa al titolo di accesso dei candidati che hanno effettuato l'integrazione del vecchio ordinamento (seconda colonna)**, che precludeva il ricorso alla disposizione relativa al titolo di accesso applicabile ai soli candidati che non hanno effettuato alcuna integrazione (prima colonna).

c) Interpretatio abrogans

Secondo la sentenza impugnata, la disposizione della prima colonna *“appare rispondere ad una precisa logica, e sarebbe oggetto di una (ingiustificata ed inammissibile) interpretatio abrogans qualora si volesse seguire il ragionamento di cui al ricorso”*.

È evidente l'esatto contrario.

La specifica disposizione della seconda colonna (con la precisa logica di consentire l'integrazione la laurea del vecchio ordinamento con i crediti del nuovo ordinamento) sarebbe oggetto di una **ingiustificata ed inammissibile interpretatio abrogans** qualora si volesse seguire il ragionamento esposto nella sentenza impugnata.

d) Lex specialis derogat lex generalis

Il giudice di primo grado sostiene inoltre che *“in altri termini, l'equiparazione evidenziata dalla ricorrente ha valenza generale e pertanto non può fare venire meno la disposizione speciale di cui al combinato disposto della prima colonna del d.p.r. n. 19/2016 con la Tabella A/1 in relazione alla classe di concorso A-12, in quanto lex specialis derogat lex generalis”*.

Ancora una volta, è evidente l'esatto contrario.

Infatti, **la disposizione speciale relativa al titolo di accesso dei candidati che hanno effettuato l'integrazione di un titolo equiparato del vecchio ordinamento è quella indicata nella seconda colonna della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016**, poiché il titolo di accesso indicato nella prima colonna riguarda solo i laureati del vecchio ordinamento che non hanno effettuato alcuna integrazione.

e) Errore di sussunzione

L'errore di sussunzione ricorre quando, in relazione al fatto concreto accertato, non è stata applicata la norma che doveva essere applicata, ovvero è stata applicata la norma che non doveva essere applicata.

L'errore di sussunzione del caso concreto è evidente.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che *“i provvedimenti impugnati sono immuni dalle critiche loro rivolte, anche alla luce della sentenza della Sezione 6 giugno 2023, n. 10014, confermata in sede cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza 27 settembre 2023, n. 3969, relativa alle classi di concorso A-11 e A-13 ma le cui statuizioni valgono anche, mutatis mutandis, per la presente fattispecie”*.

In realtà, la fattispecie esaminata nelle predette decisioni non è affatto rilevante, poiché riguarda il diverso caso di un candidato che non aveva effettuato alcuna integrazione del piano di studi del vecchio ordinamento e nel quale è stata fatta corretta applicazione del titolo di accesso indicato nella prima colonna della Tabella A.

La fattispecie non è dunque assimilabile a quella oggetto del presente giudizio, nel quale è pacifico che l'appellante ha sostenuto l'integrazione del vecchio ordinamento con i crediti del nuovo ordinamento in base alla seconda colonna della Tabella A.

Per tale motivo, il ricorso merita accoglimento.

2) MOTIVAZIONE APPARENTE E APODITTICA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SOMMA INGIUSTIZIA

La questione interpretativa articolata nel primo motivo di appello merita di essere esaminata, sotto altro profilo, per l'eventuale e non creduta ipotesi in cui il giudice non ritenesse applicabile al caso in esame la seconda colonna della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016.

Infatti, il supposto errore compiuto dall'appellante per avere creduto nell'applicabilità della seconda colonna sarebbe del tutto incolpevole, perché non potrebbe esserle rimproverato di avere confidato nel significato chiaro, letterale e logico della disposizione speciale.

Invece, il giudice di primo grado ritiene che il principio del legittimo affidamento non si applichi alla sventurata appellante, nonostante:

- **il notevole tempo trascorso come docente precaria per oltre 15 anni** (nel giudizio non è contestato che il primo incarico di supplente risale all'a.s. 2007/2008), certamente lungo e ragionevolmente congruo per lo svolgimento di approfondite verifiche da parte dell'amministrazione scolastica;
- **i quattro procedimenti di verifica** del titolo di accesso nel corso dei quali l'appellante ha regolarmente presentato all'amministrazione tutti i certificati e le dichiarazioni relativi al piano di studi seguiti e agli esami integrativi sostenuti, senza che l'amministrazione scolastica abbia mai formulato alcun tipo di rilievo, ma anzi comunicato l'esito positivo delle verifiche (doc. 8, 9, 10 e 11);
- **la conformità al vero dei titoli dichiarati** nelle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali (v. all. 1 resistente) e in sede di controllo delle stesse (doc. 8, 9, 10 e 11);

- **l'assoluta buona fede dell'appellante che ha sostenuto l'esame integrativo di Storia medievale** presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, nella convinzione che tale esame fosse alternativo a quelli di Storia moderna e Storia contemporanea, come testualmente indicato nella Nota n. 7 richiamata nella seconda colonna;
- **l'assenza di ragioni di pubblico interesse** per negare la stabilizzazione della docente precaria in possesso delle competenze ed esperienze acquisite in oltre 15 anni di regolare insegnamento, mai contestate in giudizio, in violazione delle finalità stesse del concorso straordinario.

A tale riguardo, il Consiglio di Stato ha recentemente affermato “la somma ingiustizia del comportamento del Ministero dell’istruzione e del merito rispetto alla sua missione istituzionale scolpita dalla legge, alla luce della contraddittorietà dell’intervento in autotutela, attivato a circa quattordici anni dall’avvio del proprio comportamento ritenuto *contra legem*, rispetto alle finalità, espressamente dichiarate dalla disciplina del concorso straordinario in esame, di contrasto al precariato mediante la stabilizzazione del personale dimostratosi in possesso delle necessarie competenze ed esperienze” (così, Sentenza Cons. Stato n. 9488 pubblicata il 03/11/2023, che ha confermato Sentenza TAR Lazio - Roma, Sez. III bis, n. 8620 pubblicato il 24/06/2022).

Il giudice di primo grado ha invece ritenuto che “*nel caso di specie però la situazione appare diversa, dal momento che, alla stregua di quanto sopra motivato, la richiesta di una specifica preparazione in storia contemporanea o storia moderna appare razionale, e quindi comprensibile ab origine dalla ricorrente*”, senza tener conto come fosse **altrettanto comprensibile ab origine:**

- che l’esame di Storia medioevale era alternativo agli esami di Storia moderna e Storia contemporanea (cfr. seconda colonna, Nota 7);
- che l’insegnamento di Storia medievale fa ordinariamente parte del programma del secondo biennio degli istituti di istruzione superiore di II grado.

Infine, il giudice di primo grado ha ritenuto che “*l’errore commesso dalla docente nel caso sopra citato poteva effettivamente apparire incolpevole*”, sebbene questa docente non si fosse neppure premurata di leggere la Nota 1 della classe di concorso A-22.

Diversamente, l'appellante che ha preso diligente conoscenza della Nota 7 della classe di concorso A-12 e ha sostenuto l'esame integrativo di Storia medioevale ivi previsto come alternativo a Storia moderna e Storia contemporanea, risultando ben più meritevole ed incolpevole della docente citata dalla sentenza impugnata.

Anche per tale motivo, il ricorso merita accoglimento.

DOMANDA CAUTELARE

L'esecuzione della sentenza impugnata determina un pregiudizio grave e irreparabile per l'appellante, sia sotto il profilo economico, che professionale e morale.

L'appellante è madre di quattro figli tutti studenti e non autosufficienti (doc. 14) e dopo 15 anni di insegnamento precario è risultata vincitrice del concorso straordinario, che le permetterebbe di percepire una fonte di reddito stabile e sicura.

Il pregiudizio è grave e irreparabile, non solo sotto il profilo economico, ma anche in relazione alla lesione del diritto al lavoro tutelato dalla Costituzione (articoli 4, 35 e 36) quale ambito di realizzazione della libertà e della dignità della persona.

Per quanto esposto, si chiede che il giudice dell'impugnazione, valutati i motivi di appello, voglia disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari.

* * *

Per i motivi esposti, l'appellante Miriam Manzari, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

- la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ovvero le altre opportune misure cautelari;
- in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza appellata, l'annullamento dei provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti;
- l'accertamento del diritto dell'appellante alla riammissione nella graduatoria di merito concorsuale, con condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Dichiarazione di questione unica ex art. 72 c.p.a.

L'appellante dichiara espressamente di rinunciare ai motivi di ricorso numeri 2 e 3, nonché alle domande gradate di annullamento della Nota 1 della Tabella A e di annullamento della Tabella A/1.

Conseguentemente, ai fini della decisione dei motivi di appello occorre risolvere la questione unica e decisiva così individuata nell'ordinanza cautelare di prime cure: “se la laurea vecchio ordinamento conseguita dalla docente, unitamente agli ulteriori CFU integrativi dalla stessa conseguiti, costituisca titolo di accesso per la classe di concorso in questione ai sensi del d.m. n. 39/1998 (vecchio ordinamento – prima colonna) ovvero del successivo d.m. n. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento – seconda colonna)”.

Per quanto esposto, si chiede la fissazione con priorità dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 72 c.p.a..

Istanza di notificazione ex art. 41, comma 4, c.p.a.

Considerato che la notifica agli altri eventuali controinteressati risulta particolarmente difficile in ragione dell'elevato numero delle persone inserite nella graduatoria di merito, si chiede che il Presidente della corte o della sezione alla quale è assegnato il ricorso voglia disporre l'eventuale notifica per pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione resistente o altro mezzo ritenuto idoneo.

Dichiarazione di valore

L'appellante dichiara che la presente controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 487,50.

Si depositano i documenti citati nella narrativa, come da separato elenco.

San Vendemiano (TV), 29 aprile 2024

avv. Federica Corte-Coi